# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

(N, 127)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIBILLE

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1958

Norme per il conferimento di posti di ruolo occupati interinalmente da sanitari da oltre dieci anni

Onorevoli Senatori. — In alcune Amministrazioni dello Stato e presso Enti pubblici, regionali, provinciali e locali esistono, purtroppo, nel settore dei sanitari delle situazioni che per cause varie, aggravate dal periodo bellico, si trascinano da anni e debbono essere regolate.

Si verifica, difatti, che primari, medici, ufficiali sanitari e veterinarii, avendo superato i limiti di età, non possono partecipare ai concorsi, e, pur essendo in servizio talvolta da un ventennio, saranno costretti a lasciare il posto con tutte le conseguenze dannose, che è facile immaginare.

Per ovviare a tale grave inconveniente il defunto deputato onorevole Selvaggi aveva presentato la proposta n. 1816, e l'ex deputato onorevole Murdaca aveva fatto sua la proposta col n. 3135 sempre della II Legislatura.

La fine della stessa legislatura non ha concesso al Parlamento di esaminare tempestivamente il problema che è sempre più urgente, tanto che molti Enti, con lodevole sensibilità, hanno sospeso per lungo tempo di bandire i concorsi, appunto per evitare di condannare alla disoccupazione il personale

che sarebbe colpito per il sopraddetto motivo dell'età.

Questa è la ragione che consiglia la presentazione del disegno di legge che intende completare le speciali provvidenze legislative aventi lo scopo di facilitare la definitiva sistemazione della categoria, che verrebbe ad essere colpita, dopo aver prestato la propria opera per così lungo tempo a favore degli Enti.

Nè può farsi carico agli interessati dell'attuale stato, diremo, d'irregolarità, in quanto mentre fino al 1945 vigeva il divieto agli Enti pubblici di modifiche dei ruoli organici del personale, di fronte alle aumentate esigenze del servizio vennero create le categorie degli avventizi — poi sistemati col passaggio, in quasi tutte le amministrazioni, nei ruoli transitori — nella categoria di cui ci occupiamo fu fatta eccezione perchè i medici, veterinarii, i chimici e le ostetriche venivano assunti interinalmente in virtù delle norme del testo unico delle leggi sanitarie.

Donde la necessità di andare incontro alle amministrazioni ed Enti che, pur sentendo il dovere morale di non danneggiare tale

### LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale, il quale ha prestato un servizio tanto essenziale alla vita, sarebbero forzosamente costretti a porre fine ad una situazione anormale ed, obbedendo alle leggi, porre in concorso i posti di ruolo licenziando conseguentemente gli occupati interini.

Col provvedimento che si propone, del resto, si colma una lacuna della legge sui ruoli transitori, la quale non ha tenuto conto di questa particolare materia (segnaliamo in proposito la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli del 20 giugno 1954, la quale ha autorizzato il comune di Napoli ad immettere nei ruoli transitori del personale anche i medici stra-ordinari in servizio presso il Comune stesso) pur non facendo alcuna esplicita esclusione.

Si renderà un atto di giustizia ai sanitari che hanno speso tutta la loro migliore attività nei lunghi anni di interinato, come ha tempestivamente operato la Regione siciliana che ha provveduto, con legge del 28 novembre 1952, ad emanare disposizioni per il personale degli ospedali.

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I medici interini, ufficiali sanitari, veterinari e chimici non di ruolo, comunque assunti dalle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, od Enti pubblici, che alla data della presente legge abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio come interini nella stessa Amministrazione, e che abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi per le loro categorie, tranne il limite dell'età del contente non si deve tener conto, saranno immessi al posto di ruolo nel quale prestano servizio, con tutti i diritti che ne derivano.

#### Art. 2.

I posti così occupati non possono essere messi a concorso fino a che non si renderanno liberi.

#### Art. 3.

I primari ospedalieri che siano stati dichiarati idonei in un concorso per detto posto e che abbiano prestato servizio per almeno sei anni saranno mantenuti nei posti in soprannumero fino ad esaurimento.

### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.